

**DELIBERA 102-103/2021 DEL 16 FEBBRAIO 2021**

**PUNTO 7 O.D.G.- Deliberazione protocolli: Regione-Istituto Ligure, accordo Procura ausiliari**

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria riunitosi un data 16/2/2021 con modalità teleconferenza, nella seguente composizione:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
BARATTA	BEATRICE	X	
BATTAGLIA	ALESSIA	X	
BRAMERI	ALESSANDRA	X	
CALLERO	GIULIANA		X
CAVALLINI	BIANCAMARIA	X	
DE DONNO	ARMANDO	X	
DURAND	FRANCESCO		X
FEMIA	CLARETTA	X	
FIASCHI	MARA DONATELLA	X	
NOTA	FRANCESCA	X	
PITTALUGA	MARINA	X	
ROMEO	GIUSEPPINA	X	
VERDE	ALFREDO	X	
VITA	LORENZO	X	
ZUNINO	ANNA	X	

**Esito della votazione:**

Favorevoli: n. 10

Astenuti: 0

Contrari:0

\*\*\*

VISTO l'art. 97 Cost.;

VISTO la Legge 56/89,

VISTA la legge regionale 6/2012, recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”, con cui Regione Liguria promuove e garantisce la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti, promuovendo e sostenendo iniziative in loro favore, la cui attuazione, tenuto conto del principio di sussidiarietà, è affidata alle Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 2 della legge medesima.

-VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020, ed in particolare l'articolo 2, il quale disponeva l'assegnazione a favore delle Regioni, per l'anno 2020, della somma complessiva di euro 10 milioni (c.d. Fondi Covid), al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio-economica derivante dall'epidemia da Covid-19 mediante iniziative di assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione, di potenziamento degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto agli sportelli dedicati ai consumatori;

-VISTO l'Avviso MISE del 30 settembre 2020 “Avviso per la comunicazione della destinazione delle risorse riferite all'emergenza sanitaria da Covid-19 da parte delle Regioni, ai sensi dell'art. 148 L.388/2000 – Iniziative a vantaggio dei consumatori – Art. 2 del D.M. 10 agosto 2020”, attuativo del citato art. 2 del DM 10 agosto 2020, il quale ripartiva i Fondi Covid tra le Regioni e stabiliva il termine del 31 ottobre 2020 per la presentazione al MISE, da parte delle Regioni, di una Comunicazione relativa alla destinazione dei fondi medesimi, previa acquisizione del parere dell'organo rappresentativo delle Associazioni dei Consumatori a livello regionale;

-VISTA la DGR n. 900 del 30.10.2020, ad oggetto “Partecipazione di Regione Liguria all'Avviso MISE del 30.09.2020: approvazione Comunicazione della destinazione delle risorse per iniziative a vantaggio dei consumatori, riferite all'emergenza sanitaria da Covid-19”,

- vista Nota del 2.11.2020, con cui il nostro Ordine ha manifestato il suo interesse e la sua disponibilità a collaborare con Regione per la realizzazione di iniziative di supporto psicologico alla popolazione, così come previste dalla Comunicazione di cui alla citata DGR n. 900 del 30.10.2020

-CONSIDERATO che in data 27.11.2020 la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, presieduta dal neo Assessore alla tutela dei consumatori avv. Simona Ferro, si riuniva al fine di approfondire e specificare i contenuti del Programma di iniziative a vantaggio dei consumatori da finanziare con l'utilizzo dei Fondi Covid chiesti da Regione Liguria con la DGR 900/2020 cit., a valere sull'Avviso MISE del 30.09.2020;

-PRESO ATTO che nella suddetta seduta la Consulta regionale nominava quale Capofila del Programma sopracitato l'Istituto Ligure per il Consumo (delibera Consulta n. 7 del 27.11.2020) e, tra le altre cose, esprimeva parere favorevole all'attivazione, da parte di ILC, di forme di collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Liguria, in vista della programmazione di interventi di sostegno psicologico alla popolazione, da realizzarsi anche ma non solo nell'ambito del Programma a valere sull'Avviso MISE del 30.09.2020, essendo l'assistenza psicologica un'attività suscettibile di rientrare nella vasta gamma di servizi che le Associazioni dei Consumatori possono erogare a favore dei cittadini (delibera Consulta n. 8 del 27.11.2020);

DATO ATTO che:

- l'Istituto Ligure per il Consumo (ILC) è una associazione di secondo livello costituita dalle Associazioni di Consumatori (AA.CC.) iscritte all'Elenco regionale di cui alla l.r. 6/2012 cit., che opera come struttura tecnico-strumentale al servizio delle medesime Associazioni e garantisce, in qualità di Capofila e Soggetto Attuatore, il coordinamento e la realizzazione delle iniziative a favore dei consumatori sostenute da Regione Liguria, secondo quanto previsto anche dalle Linee Guida approvate con delibera di Giunta regionale n. 612/2020.

- le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti (AA.CC.) sono associazioni senza fini di lucro, che non erogano servizi a pagamento e che hanno come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti. Le Associazioni dei Consumatori iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 2 della l.r. 6/2012 sono in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge medesima. Esse inoltre garantiscono la presenza sul territorio ligure di Sportelli per il consumatore aventi i requisiti di cui alle citate Linee Guida approvate con DGR n. 612/2020 (c.d. Sportelli qualificati, ai sensi del paragrafo 4 della DGR); Vista la DGR 81/2021;

-CONSIDERATO il significativo impatto della pandemia da Covid-19 sulle condizioni di benessere psicofisico e relazionale delle persone, nonché sulle loro condizioni socio-economico-educative, e quindi il rischio di profondo disagio sociale nella popolazione;

-RILEVATA la necessità crescente di affrontare problematiche di tipo psicologico che riguardano i cittadini che si rivolgono agli Sportelli delle Associazioni dei consumatori e degli utenti;

-RILEVATA in particolare la necessità di contrastare fenomeni di devianza o di fragilità psicologica (es. cyberbullismo, ludopatia, consumo compulsivo) diffusi nella popolazione, e di individuare fattori protettivi rispetto all'assunzione di comportamenti a rischio;

-RITENUTO opportuno strutturare, in questo momento di emergenza, un modello di collaborazione istituzionale che sia in grado, in modo sinergico, di porre in essere azioni finalizzate alla prevenzione e al sostegno psicologico della popolazione;

Per le motivazioni di cui sopra, approva il testo del "Protocollo d'Intesa per interventi di sostegno psicologico a favore della popolazione ligure, nell'ambito di iniziative a tutela del consumatore", tra Regione Liguria, Ordine degli Psicologi della Liguria, Associazioni dei Consumatori e Istituto Ligure per il Consumo, allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante . **Delibera n. 102**

Il Consigliere segretario

Dott.ssa Biancamaria Cavallini

La Presidente

Dott.ssa Mara Fiaschi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria riunitosi un data 16/2/2021 con modalità teleconferenza, nella seguente composizione:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
BARATTA	BEATRICE	X	
BATTAGLIA	ALESSIA	X	
BRAMERI	ALESSANDRA	X	
CALLERO	GIULIANA		X
CAVALLINI	BIANCAMARIA	X	
DE DONNO	ARMANDO	X	
DURAND	FRANCESCO		X
FEMIA	CLARETTA	X	
FIASCHI	MARA DONATELLA	X	
NOTA	FRANCESCA	X	
PITTALUGA	MARINA	X	
ROMEO	GIUSEPPINA	X	
VERDE	ALFREDO	X	
VITA	LORENZO	X	
ZUNINO	ANNA	X	

VISTO l'art. 97 Cost.;

VISTO la Legge 56/89,

-Ritenuto che, l'intervento dello psicologo ausiliario di P.G., art 348 comma 4 c.p.p., è divenuto prassi, nel caso di raccolta delle dichiarazioni della vittima vulnerabile o in condizioni di particolare vulnerabilità (art. 351, comma 1-ter c.p.p.)

-Ritenuto che al requisito dell'onorabilità debba essere affiancato quello della speciale competenza, come riportato dall'art III comma 2 – Valutazione della speciale competenza degli psicologi – *“La speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto*” dell'Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15. I, 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo di intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

-Ritenuto opportuno fissare, in linea generale, criteri uniformi di liquidazione del Consulente Tecnico esperto in psicologia, che abbia prestato assistenza alla P.G. per l'ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità; art.351.co.1-ter c.p.p.;

approva il testo dell'Accordo con la Procura del Tribunale di Genova sui criteri di competenza e di liquidazione del C.T. , esperto in psicologia anche dell'età evolutiva, che abbia prestato assistenza alla Polizia Giudiziaria per ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità; art 348 comma 4 c.p.p.. allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante

**. Delibera n. 103**

Il Consigliere segretario

Dott.ssa Biancamaria Cavallini

La Presidente

Dott.ssa Mara Fiaschi